





ISTITUTO COMPRENSIVO "GALLUPPI-COLLODI-BEVACOUA"

Via Botteghelle n. 1 - 89132 Reggio Calabria C.M.: RCIC87200P - C.F.: 92081300805

Telefono: 0965 51066 - http://www.icgalluppirc.edu.it - rcic87200p@istruzione.it - rcic87200p@pec.istruzione.it

Codice IPA: istsc_rcic87200p - Codice Univoco Ufficio UFDGOL

Prot. n. 7007/I.1

Reggio Calabria, 02/10/2023

Circolare n. 22 a.s. 2023/24

Ai docenti Agli studenti Alle famiglie degli studenti della Scuola Secondaria di I grado

Al D.S.G.A.

Albo/Atti/Sito Web/Registro Elettronico

OGGETTO. Direttiva sull'applicazione del limite delle assenze per la validità dell'anno scolastico -Scuola Secondaria di I grado

1. Premessa

La presente circolare è emanata in applicazione delle seguenti disposizioni normative:

- > D.Lgs. n. 62 del 13 aprile 2017, "Valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esame di Stato", di cui si cita l'art. 5, "Validità dell'anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado":
 - 1. Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado [...]
 - 2. Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.
 - 3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione.
- > C.M. n. 20 del 4 marzo 2011 "Assenze alunni e validità anno scolastico", di cui si riportano i seguenti passaggi:
 - "... si prevede, come base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza, il monte ore annuale delle lezioni, che consiste nell'orario complessivo di tutte le discipline e non nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina".

- "Le istituzioni scolastiche, in base all'ordinamento scolastico di appartenenza, vorranno definire preliminarmente il monte ore annuo di riferimento per ogni anno di corso, quale base di calcolo per la determinazione dei tre quarti di presenza richiesti dal Regolamento per la validità dell'anno, assumendo come orario di riferimento quello curricolare e obbligatorio".
- "... devono essere considerate, a tutti gli effetti, come rientranti nel monte ore annuale del curricolo di ciascun allievo tutte le attività oggetto di formale valutazione intermedia e finale da parte del consiglio di classe".
- "Spetta, dunque, al collegio dei docenti definire i criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di presenza. Tale deroga è prevista per casi eccezionali, certi e documentati".
- "È compito del consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti e delle indicazioni della presente nota, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal collegio dei docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo".

2. Definizione monte ore annuo di riferimento

Tabella del monte ore annuale obbligatorio per ciascun tipo di indirizzo e di classe e relativo numero minimo di presenza a scuola da parte degli alunni per la validità dell'anno scolastico.

| Monte ore settimanale | Numero minimo di ore di presenza | |
|--|---|-----------|
| Orario classi | Con IRC/Att. Alternativa-Studio assistito | Senza IRC |
| 30 ore settimanali | 743 ore | 718 ore |
| 31 ore settimanali (indirizzo musicale – classi II e III) | 768 ore | 743 ore |
| 33 ore settimanali (indirizzo musicale – classi I) | 817 ore | 792 ore |

| Monte ore settimanale | Numero massimo di ore di assenza | |
|--|---|-----------|
| Orario classi | Con IRC/Att. Alternativa-Studio assistito | Senza IRC |
| 30 ore settimanali | 247 ore | 239 ore |
| 31 ore settimanali (indirizzo musicale – classi II e III) | 255 ore | 247 ore |
| 33 ore settimanali (indirizzo musicale – classi I) | 272 ore | 264 ore |

3. Definizione orario annuale personalizzato

A partire dal monte ore annuo di riferimento per ciascun allievo viene definito l'orario annuale personalizzato. Esso può differire dal monte ore annuo di riferimento se l'allievo è esonerato dalla frequenza di alcune discipline, ad esempio Religione Cattolica (IRC) oppure se ha frequentato eventuali attività o corsi aggiuntivi

attivati dall'Istituto all'interno degli spazi di autonomia e flessibilità per i quali sia prevista valutazione finale (si veda la tabella riportata al precedente punto 2).

La frequenza di almeno tre quarti dell'orario è calcolata quindi, per ciascun allievo, sulla base del proprio orario personalizzato.

4. Calcolo delle assenze

- a. Tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario, vengono annotate dai Docenti sul Registro elettronico e sono sommate a fine anno. Il numero di ore totale di assenza effettuate dallo studente nell'anno scolastico sarà quindi raffrontato con l'orario personalizzato dell'allievo. L'esito del raffronto deve collocarsi nel limite massimo di assenze. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute ai sensi del successivo punto 5, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.
- b. Le ore di attività didattica extrascolastica (partecipazione a concorsi, visite guidate, tirocini formativi, ecc...) non vanno conteggiate fra le assenze. Sul registro verrà annotata la motivazione della mancata presenza e la stessa non sarà considerata ai fini del calcolo delle assenze (il Coordinatore di classe provvederà allo scorporo di tali assenze).

5. Deroghe al limite consentito di assenze

Il Collegio dei docenti può stabilire motivate e straordinarie deroghe al limite di assenze consentito dalla Legge, ai sensi del Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 62, art. 5, comma 2. Pertanto, considerate anche le casistiche declinate dalla C.M. n. 20/2011, il Collegio dei docenti, con delibera n. 12 del 01/09/2023, ha adottato i seguenti criteri nell'applicazione delle deroghe:

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- terapie e/o cure programmate;
- donazioni di sangue;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987).
- partecipazione a gare e a concorsi (es. olimpiadi di matematica, etc.) o progetti organizzati dall'Istituto o a cui lo stesso ha aderito;
- motivi personali e/o familiari (come, ad esempio: provvedimenti dell'autorità giudiziaria; attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza; gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo famigliare entro il II grado, rientro nel paese d'origine per motivi legali, trasferimento della famiglia).

Infine, il Collegio dei Docenti ha stabilito che vengano sottratte dalle ore di assenza le ore di frequenza di corsi PTOF, PON, POR, PNRR interni alla scuola.

Le assenze continuative devono essere documentate al momento del rientro dell'allievo nella comunità scolastica (e, comunque, entro 7 giorni dalla ripresa della frequenza), attraverso dichiarazioni rilasciate dal medico curante dello studente o da ASL e/o presidi ospedalieri. Tale documentazione deve essere consegnata in segreteria a cura della famiglia (o persona maggiorenne appositamente delegata), protocollata ed inserita nel

fascicolo personale dello studente. Le dichiarazioni in oggetto rientrano a pieno titolo tra i dati sensibili e sono quindi soggette alla normativa sulla privacy applicata nell'istituto.

L'onere della documentazione per accedere alle deroghe spetta alle famiglie, che entro il 31 maggio dell'anno scolastico in corso dovranno produrre apposita documentata istanza. La congruità della documentazione presentata è valutata dal Consiglio di Classe.

6. Certificazione medica

La deroga per ragioni di salute potrà essere concessa previa esibizione, unitamente alla giustificazione sottoscritta dal genitore o da chi ne fa le veci, di:

- a. certificazione medica contenente necessariamente i giorni di malattia dell'alunno;
- b. copia del certificato di ricovero;
- c. copia del referto di pronto soccorso.

In merito ai certificati medici si precisa che sono validi, ai fini di eventuale deroga, quelli con prognosi superiore ai 5 giorni consecutivi emessi dal medico di famiglia, da medico specialista o dall'ospedale, nonché quelli per assenze di durata inferiore e ricorrente se espressamente correlati a particolari patologie o condizioni; tali certificati vanno a scomputare i giorni di assenza solo nel caso in cui il limite delle assenze dell'alunno sia soggetto a deroga, altrimenti sono funzionali a giustificare un'assenza prolungata.

7. Informazioni agli studenti e alle famiglie

L'Istituto utilizza le seguenti modalità di comunicazione della presente Circolare:

- a. pubblicazione sul sito dell'Istituto;
- b. le assenze vengono registrate quotidianamente sul Registro elettronico e sono consultabili dai genitori;
- c. il Consiglio di classe stabilisce, di volta in volta, le modalità di comunicazione più opportuna alle famiglie (telefonica, scritta, ecc.) per i casi particolarmente rilevanti;
- d. la Segreteria didattica fornisce tempestivamente al Coordinatore di classe copia della documentazione relativa alle assenze in deroga presentata dal familiare dello studente, per consentire al Consiglio di classe una equa valutazione degli atti a disposizione dell'Istituto in sede di scrutinio finale.

8. Scrutinio finale

Come stabilito dall'art. 5 comma 3 del D.Lgs. n. 62/2017, il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.

Di tale accertamento e della eventuale impossibilità di procedere alla valutazione per l'ammissione alla classe successiva o all'esame si dà atto mediante redazione di apposita sezione del verbale da parte del Consiglio di classe.

Allegato:

· Modulo richiesta deroga al limite di assenza degli alunni

Il Dirigente Scolastico prof. Carlo Milidone